

CITTA' DI  
VENEZIA



Direzione Servizi al Cittadino e Imprese  
Settore Mobilità e Trasporti  
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

Rep. Ord. N° vedi timbro informatico

Oggetto: Venis S.p.A. - Regolamentazione della circolazione sulla pista ciclabile nel tratto del sottopasso ferroviario, tra via Dante e via Rizzardi, per lavori sulla rete delle telecomunicazioni e dei sistemi di videosorveglianza comunali – proroga fino al giorno 10/07/2019

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- la Società Venis S.p.A. con sede in San Marco, 4934 - Palazzo Ziani a Venezia (VE), ha l'incarico di procedere con l'estensione del sistema di videosorveglianza previsto nel progetto VE1.1.1e "Piattaforma Innovativa per la sicurezza urbana" - PON Metro 2014- 2020;
- la Società Venis S.p.A. ha comunicato l'esigenza di eseguire i lavori di posa cavidotti e pozzetti sulla pista ciclabile del sottopasso ferroviario nel tratto compreso tra via Dante e via Rizzardi;

**Constatato che** con ordinanza dirigenziale n° 463 del 21/06/2019 è stata regolamentata la circolazione veicolare in occasione dei lavori della società Venis S.p.A. nel sottopasso ciclo pedonale tra via Rizzardi e via Dante, come richiesto dalla ditta stessa;

**Considerato che** la Società Venis S.p.A., con nota prot. n. 328535 del 28/06/2019 e successiva acquisita con prot. n. 330778 del 01/07/2019 ha comunicato che diversamente dal crono programma precedentemente pianificato si rende necessario estendere la validità dell'ordinanza fino al giorno 10/07/2019 a causa della realizzazione di nuove opere utili alla futura gestione dell'impianto installato;

**Riconosciuto che** il transito nel sottopasso ciclo pedonale sarà comunque garantito, ma esclusivamente ai pedoni ed ai cicli condotti a mano;

### Visti:

- la richiesta di ordinanza inoltrata dalla Società Venis S.p.A. in data 27/06/2019 ed acquisita con prot. n. 328535 del 28/06/2019;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;
- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

- l'art. 47-bis della Legge 96 del 21/06/2017 "Disposizione in materia di trasporto su strada";

## **ORDINA**

### **di prorogare la validità dell'ordinanza dirigenziale n°463 del 21/06/2019 fino al giorno 10/07/2019.**

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività fino al giorno 10/07/2019.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della ditta esecutrice dei lavori, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 10/07/2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimati i lavori, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese – Settore Mobilità e Trasporti e al Corpo di Polizia Locale.

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della realizzazione della segnaletica, che dovrà essere trasmesso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese – Settore Mobilità e Trasporti e al Corpo di Polizia Locale, anche per la verifica del corretto posizionamento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 01 luglio 2019

**IL DIRIGENTE**  
arch. Loris Sartori  
(\*) *atto firmato digitalmente*

(\*) *Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005n.82.*